

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1756

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**COCCO MARIA, MIGLIORI, TITOMANLIO VITTORIA, GENNAI  
TONIETTI ERISIA, MIOTTI CARLI AMALIA, CONCI ELISABETTA,  
BONTADE MARGHERITA, MARTINI MARIA ELETTA, DAL CANTON  
MARIA PIA, PENNACCHINI, SAVIO EMANUELA**

*Presentata il 20 ottobre 1964*

### Ordinamento della professione e istituzione dell'albo degli assistenti sociali

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge, collegandosi ad analoghe ma più ampie nostre iniziative, tendenti a riconoscere le scuole di servizio sociale, intende prospettare l'esigenza di regolamentazione e di norme per l'esercizio della professione e garantire la tutela del titolo di assistente sociale.

La realtà italiana del dopoguerra, rilanciando il Servizio sociale con l'ampiezza di impostazione tecnica e di esperienza che le relazioni internazionali consentirono, finalmente, di mutuare, ha promosso una fioritura di scuole, ed il sorgere di un corpo di assistenti sociali sempre crescente di numero e sempre più aggiornato e preparato all'esercizio della professione.

Da un lato, infatti, le paurose carenze della società italiana esigevano la presenza di elementi equilibratori, animatori di volontà alla ricerca di personali soluzioni, rispettosi dei valori personali dei bisognosi tecnicamente preparati e garanti dell'assoluta indipendenza morale della propria prestazione.

D'altro lato, la tumultuosità e gravità delle richieste di servizio, l'urgenza di una risposta anche non la più idonea, ma che tut-

tavia colmasse l'exasperazione del bisogno, costrinsero all'istituzione di scuole, pensate come teoriche annuali ed arricchite subito di un secondo anno di lavoro pratico sotto la guida della stessa scuola. Ma il confronto con l'esperienza mondiale, l'esigenza di prestazioni che — facendosi meno pressanti — consentivano una qualificazione sempre più profonda, fu tale da mettere — fatte salve le tradizioni pluridecennali delle scuole americane ed inglesi — gli assistenti sociali italiani in posizione competitiva, per l'impegno dell'indagine e per la serietà professionale, con i colleghi di tutto il mondo, come dimostrò nel 1960 la conferenza internazionale di Servizio sociale svoltasi in Roma.

La professione nuova dell'assistente sociale si è affermata in Italia con l'adesione e la richiesta di servizi da parte di tutti i ceti sociali: le carenze educative, economiche, sociali della persona e dei gruppi, via via si sono naturalmente definite e nel Servizio sociale hanno trovato risposta e soluzione. Nell'ultima, rapida evoluzione di cui la Società italiana è protagonista, per lo spostamento di masse ingenti di popolazione; nei problemi

delle comunità appena inurbate e carenti dei servizi elementari; nel disagio del passaggio dei lavoratori da settori tradizionali all'industria e nell'evoluzione di mentalità che tale passaggio postula; nello scempenso di famiglie smembrate da esigenze di lavoro o sradicate dall'ambiente di origine, gli assistenti sociali hanno individuato i nuovi campi di servizio: organizzazione di comunità e servizio sociale familiare.

Da qui la presenza sancita ormai anche da leggi dello Stato (ordinamento del Servizio sociale giudiziario legge n. 1085 del 16 luglio 1962, *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 9 agosto 1962) dell'assistente sociale negli organismi della pubblica amministrazione (regioni, province, comuni), negli Istituti educativi assistenziali (E.N.A.O.L.I., I.S.S.C.A.L., Contributi agricoli unificati, I.N.P.S., I.N.A.I.L., I.A.C.P., E.N.P.M.F., Servizio sociale scolastico, ecc.) in Enti privati e pubblici per la garanzia di funzionamento dei Centri sociali e del servizio individuale e familiare presso centri di riqualificazione professionale per lavoratori adulti in zona di nuova industrializzazione del Mezzogiorno.

Nelle more della discussione parlamentare relativa al riconoscimento delle Scuole di Servizio sociale di cui alla proposta Migliori ed

altri n. 82 pendente alla Camera dei deputati con la presente legge i proponenti intendono provvedere subito all'esigenza, che gli assistenti sociali sentono, di tutelare e garantire l'esercizio della professione, oltre che di difendere il titolo.

I proponenti hanno creduto di individuare, nell'Istituto dell'Ordine, regionale o interregionale, e nella relativa istituzione dell'Albo degli assistenti sociali quella libertà giuridica che — con le fondamentali garanzie di democraticità degli organi — meglio risponde ai postulati di etica professionale dell'assistente sociale.

Colma, comunque — e questo giustifica l'urgenza del nostro tentativo di regolamentazione — l'incongruenza di una professione che esiste di fatto, ed è iscritta in legge, ma è ancora inesistente giuridicamente; tanto che gli stessi organi di Controllo dello Stato debbono accreditare la posizione degli assistenti sociali inquadrati nell'organico delle regioni o dell'amministrazione statale ricorrendo a diplomi professionali riconosciuti, ma non specifici.

Per questo abbiamo fiducia che il Parlamento vorrà sollecitamente approvare la proposta.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

### TITOLO I.

#### DELL'ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI

#### CAPO I.

##### DEI CONSIGLI DELL'ORDINE REGIONALI O INTERREGIONALI.

#### ART. 1.

##### *Ordine degli assistenti sociali.*

È istituito l'Ordine degli assistenti sociali. Vengono iscritti nell'Ordine gli assistenti sociali forniti dei requisiti richiesti dalla presente legge.

Le funzioni relative alla tenuta dell'albo, e quelle relative alla disciplina degli iscritti, sono esercitate, per ciascuna regione o gruppo di regioni da determinarsi nel Regolamento, da un Consiglio dell'Ordine, secondo le norme della presente legge.

Tanto gli ordini regionali e interregionali, quanto l'ordine nazionale, ciascuno nei limiti della propria competenza, sono persone giuridiche di diritto pubblico.

#### ART. 2.

##### *Diritti e doveri (Principi di etica professionale)*

È riconosciuto agli iscritti all'Ordine il diritto alla qualifica, alla tutela e all'esercizio della professione di assistente sociale secondo i principi essenziali ed i metodi del Servizio sociale.

L'assistente sociale ha il dovere di esercitare il proprio servizio professionale con fedeltà e competenza, conservando il segreto professionale, riconoscendo e rispettando la realtà e la dignità della persona secondo quanto indicato nella carta internazionale dei diritti dell'uomo affinché, facendo un uso responsabile del rapporto professionale, tenda a promuovere il maggior bene del singolo e migliori interessi della società.

ART. 3.

*Composizione dei Consigli regionali  
o interregionali.*

I Consigli regionali o interregionali sono composti da nove assistenti sociali iscritti all'Ordine regionale o interregionale. Essi sono eletti dagli assistenti sociali, in regola con il pagamento dei contributi dovuti all'Ordine, a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta di voti.

ART. 4.

*Elezione dei Consigli dell'Ordine.*

L'assemblea per l'elezione dei membri del Consiglio deve essere convocata almeno venti giorni prima della scadenza del Consiglio in carica. La convocazione si effettua mediante avviso spedito per posta raccomandata almeno quindici giorni prima a tutti gli iscritti, esclusi i sospesi dall'esercizio della professione.

L'avviso deve contenere l'indicazione dell'oggetto dell'adunanza, e stabilire il luogo, il giorno e le ore dell'adunanza stessa, in prima ed in seconda convocazione. La seconda convocazione è stabilita a distanza di otto giorni della prima.

L'assemblea è valida in prima convocazione quanto intervenga almeno la metà degli iscritti, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

ART. 5.

*Votazioni.*

Il Presidente dell'Ordine, prima dell'inizio delle operazioni di votazione, sceglie cinque scrutatori fra gli elettori presenti. Il più anziano fra i cinque, per iscrizione, esercita le funzioni di presidente del seggio. A parità di data di iscrizione, prevale l'anzianità di nascita.

Durante la votazione è sufficiente la presenza di tre componenti dell'ufficio elettorale.

Il segretario dell'Ordine esercita le funzioni di segretario di seggio.

ART. 6.

*Scrutinio e proclamazione degli eletti.*

Il voto si esprime per mezzo di schede contenenti un numero di nomi non superiore a quello dei componenti del Consiglio dell'Ordine. Non è ammesso il voto per delega.

Decorse otto ore dall'inizio delle operazioni di voto, il presidente del seggio, dopo aver ammesso a votare gli elettori che in quel momento si trovino nella sala, dichiara chiusa la votazione: quindi procede pubblicamente con gli scrutatori alle operazioni di scrutinio.

Compiuto lo scrutinio, il presidente ne dichiara il risultato, e proclama eletti coloro che hanno ottenuto la maggioranza dei voti.

Allorché non è raggiunta la maggioranza assoluta dei voti da tutti o da alcuno dei candidati si procede in un'assemblea successiva, da convocarsi entro otto giorni a votazione di ballottaggio fra i candidati che hanno riportato il numero maggiore di voti, in numero doppio di quello dei Consiglieri ancora da eleggere.

Dopo l'elezione, il presidente dell'assemblea comunica al Ministero di grazia e giustizia l'avvenuta proclamazione degli eletti.

#### ART. 7.

##### *Durata in carica del Consiglio - Sostituzioni.*

I componenti del Consiglio restano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Nel caso in cui uno dei componenti il Consiglio venisse a mancare, per qualsiasi causa, lo sostituisce il primo dei non eletti.

I componenti così eletti rimangono in carica fino alla scadenza del Consiglio.

#### ART. 8.

##### *Reclamo contro le operazioni elettorali.*

Contro i risultati delle elezioni, ciascun iscritto all'albo può proporre reclamo al Consiglio nazionale dell'Ordine, entro dieci giorni dalla proclamazione.

Quando il reclamo investa l'elezione di tutto il Consiglio e sia accolto, il Consiglio nazionale provvede, fissando un termine non superiore a trenta giorni e con le modalità che saranno indicate nel Regolamento, a rinnovare l'elezione dichiarata nulla.

#### ART. 9.

##### *Cariche del Consiglio.*

Ciascun Consiglio elegge nel proprio seno un Presidente, un vicepresidente, un segretario ed un tesoriere.

ART. 10.

*Attribuzioni del presidente.*

Il presidente ha la rappresentanza dell'Ordine; convoca e presiede l'assemblea degli iscritti, ed esercita le altre attribuzioni conferitegli dal presente ordinamento.

Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento.

Se il presidente e il vicepresidente siano assenti o impediti, ne fa le veci il membro più anziano per iscrizione nell'albo, e, nel caso di pari anzianità, il più anziano per età.

ART. 11.

*Attribuzione del Consiglio.*

Il Consiglio esercita le seguenti attribuzioni:

a) cura l'osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni in materia;

b) vigila per la tutela del titolo di assistente sociale, in qualunque sede, anche giudiziaria, e svolge ogni attività diretta alla repressione dell'esercizio abusivo della professione;

c) cura la tenuta dell'albo, e provvede alle iscrizioni e cancellazioni;

d) adotta i provvedimenti disciplinari;

e) provvede alla amministrazione dei beni di pertinenza dell'Ordine, e compila annualmente il bilancio preventivo e il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;

f) vigila sulla condotta e sul decoro degli iscritti;

g) dispone la convocazione dell'assemblea;

h) fissa, con l'osservanza del limite massimo previsto dall'articolo 20, lettera g), le quote annuali dovute dagli iscritti e determina inoltre i contributi per la iscrizione nell'albo;

i) esercita le altre attribuzioni demandategli dalla legge.

ART. 12.

*Collegio dei revisori dei conti.*

Ogni Ordine ha un Collegio dei revisori dei conti costituito da tre componenti.

Esso controlla la gestione dei fondi e verifica i bilanci predisposti dal Consiglio riferendone all'assemblea.

L'assemblea convocata per l'elezione del Consiglio elegge, con le modalità stabilite dagli articoli 4, 5 e 6, il collegio dei revisori dei conti, scegliendone i componenti tra gli iscritti che non ricoprano o che non abbiano ricoperto negli ultimi tre anni la carica di consigliere.

I revisori dei conti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

**ART. 13.***Assemblea per l'approvazione dei conti.*

L'assemblea per l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo ha luogo nel mese di marzo di ogni anno.

**ART. 14.***Assemblea straordinaria.*

Il presidente, oltre che nel caso di cui all'articolo precedente, convoca l'assemblea ogni volta che lo deliberi il Consiglio di propria iniziativa o quando ne sia fatta richiesta per iscritto, con l'indicazione degli argomenti da trattare, da parte di almeno un quarto degli iscritti nell'albo dell'Ordine.

Tale convocazione deve essere fatta non oltre dieci giorni dalla deliberazione o dalla richiesta.

**ART. 15.***Norme comuni per le assemblee.*

Il presidente e il segretario del Consiglio dell'Ordine assumono rispettivamente le funzioni di presidente e di segretario dell'assemblea. In caso di impedimento del presidente si applica il disposto dell'articolo 10; in caso di impedimento del segretario, l'assemblea provvede alla nomina di un proprio segretario.

L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Per le assemblee previste dai due articoli precedenti si applica per quant'altro il disposto dell'articolo 4.

**CAPO II.****DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ORDINE.****ART. 16.***Consiglio nazionale: composizione.*

È istituito, con sede presso il Ministero di grazia e giustizia, il Consiglio nazionale dell'Ordine degli assistenti sociali.

Il Consiglio nazionale è composto in ragione di due assistenti sociali per ogni Ordine regionale o interregionale, iscritti nei rispettivi elenchi.

Gli Ordini regionali o interregionali che hanno più di 50 assistenti sociali iscritti eleggono un altro consigliere nazionale ogni 50 assistenti sociali eccedenti tale numero o frazione di 50 superiore alla metà.

L'elezione avviene a norma degli articoli 3 e seguenti, in quanto applicabili.

Le assemblee devono essere convocate almeno venti giorni prima della scadenza del Consiglio nazionale in carica.

Contro i risultati delle elezioni ciascun iscritto può proporre reclamo al Consiglio nazionale, nel termine di 10 giorni dalla proclamazione. In caso di accoglimento del reclamo, il Consiglio nazionale stesso fissa un termine, non superiore a 30 giorni, perché da parte dell'assemblea regionale interessata sia provveduto al rinnovo dell'elezione dichiarata nulla.

ART. 17.

*Durata in carica del Consiglio nazionale — Sostituzioni.*

I componenti del Consiglio nazionale dell'Ordine restano in carica tre anni, e possono essere rieletti.

Si applicano al Consiglio nazionale le norme di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 7.

ART. 18.

*Incompatibilità.*

Non si può far parte contemporaneamente di un Consiglio regionale o interregionale e del Consiglio nazionale.

Il componente di un Consiglio regionale o interregionale che venga nominato membro del Consiglio nazionale, si intende decaduto, ove non rinunci alla nuova elezione nel termine di dieci giorni dalla proclamazione, dalla carica di componente del Consiglio regionale o interregionale.

ART. 19.

*Cariche.*

Il Consiglio nazionale dell'Ordine elegge nel proprio seno un presidente, un vicepresidente, un segretario ed un tesoriere.

Elegge inoltre nel proprio seno un Comitato esecutivo, composto da nove assistenti so-



ciali; tra gli stessi sono compresi il presidente, il vicepresidente, il segretario e il tesoriere.

Designa inoltre tre assistenti sociali perché esercitino le funzioni di revisore dei conti.

## ART. 20.

*Attribuzioni del Consiglio.*

Il Consiglio nazionale, oltre a quelle mandategli da altre norme, esercita le seguenti attribuzioni:

a) dà parere, quando ne sia richiesto dal Ministro per la grazia e giustizia, sui progetti di legge e di regolamento che riguardano la professione di assistente sociale;

b) coordina e promuove le attività culturali dei Consigli degli Ordini per favorire le iniziative intese al miglioramento ed al perfezionamento professionale;

c) dà parere sullo scioglimento dei Consigli regionali o interregionali ai sensi del successivo articolo 24;

d) decide, in via amministrativa, sui ricorsi avverso le deliberazioni dei Consigli degli Ordini in materia di iscrizione e di cancellazione dall'albo, sui ricorsi in materia disciplinare e su quelli relativi alle elezioni dei Consigli degli Ordini e dei Collegi dei revisori;

e) redige il regolamento per la trattazione dei ricorsi e degli affari di sua competenza, da approvarsi dal Ministro per la grazia e giustizia;

f) determina, con deliberazione da approvarsi dal Ministro di grazia e giustizia, la misura delle quote annuali dovute dagli iscritti per le spese del suo funzionamento;

g) stabilisce, ogni biennio, con deliberazione da approvarsi dal Ministro per la grazia e giustizia, il limite massimo delle quote annuali dovute ai Consigli regionali o interregionali dai rispettivi iscritti.

## ART. 21.

*Attribuzioni al Comitato esecutivo.*

Il Comitato esecutivo provvede all'attuazione delle delibere del Consiglio e collabora con il presidente nella gestione ordinaria dell'Ordine. Adotta, altresì, in caso di assoluta urgenza, le delibere di competenza del Consiglio stesso escluse quelle previste nelle lettere a), d) ed e) dell'articolo 20, con obbligo di sottoporle a ratifica nella prima riunione, da convocarsi in ogni caso non oltre un mese.

ART. 22.

*Attribuzioni del presidente.*

Il presidente del Consiglio nazionale convoca e presiede le riunioni del Consiglio e del Comitato esecutivo, dà disposizioni per il regolare funzionamento del Consiglio e del Comitato esecutivo stesso ed esercita tutte le attribuzioni demandategli dal presente ordinamento e da altre norme.

In caso di sua assenza od impedimento, si applicano le disposizioni dell'articolo 10, secondo e terzo comma.

CAPO III.

DISPOSIZIONI COMUNI.

ART. 23.

*Riunioni dei Consigli  
e del Comitato esecutivo.*

Per la validità delle sedute di un Consiglio regionale o interregionale o del Consiglio nazionale dell'Ordine, occorre la presenza della maggioranza dei componenti. Nelle votazioni, in caso di parità, prevale il voto del presidente.

Fino all'insediamento del nuovo Consiglio dell'Ordine, rimane in carica il Consiglio uscente.

Le stesse norme si applicano al Comitato esecutivo.

ART. 24.

*Attribuzioni  
del Ministro per la grazia e giustizia.*

Il Ministro per la grazia e giustizia esercita l'alta vigilanza sui Consigli dell'Ordine.

Egli può, con decreto motivato, sentito il parere del Consiglio nazionale, sciogliere un Consiglio regionale o interregionale, che non sia in grado di funzionare regolarmente; quando sia trascorso il termine di legge senza che si sia provveduto alla elezione del nuovo Consiglio o quando il Consiglio, richiamato all'osservanza degli obblighi ad esso imposti, persista nel violarli.

Con lo stesso decreto il Ministro nomina, scegliendo fra gli assistenti sociali iscritti all'albo, un commissario straordinario, al quale sono affidate le funzioni fino alla elezione del nuovo Consiglio, che deve avere luogo entro novanta giorni dal decreto di scioglimento.

## TITOLO II.

## DELL'ALBO PROFESSIONALE.

## CAPO I.

## ART. 25.

*Albo: istituzione.*

Presso ogni Consiglio dell'Ordine regionale o interregionale è istituito l'albo degli assistenti sociali che hanno la loro residenza nel territorio compreso nella circoscrizione del Consiglio.

Gli assistenti sociali che abbiano la loro abituale residenza fuori del territorio della Repubblica sono iscritti nell'albo di Roma.

## ART. 26.

*Albo: contenuto.*

L'albo deve contenere il cognome, il nome, la data di nascita, la residenza e l'indirizzo degli iscritti, nonché la data di iscrizione e il titolo in base al quale è avvenuta. L'albo è compilato secondo l'ordine di anzianità di iscrizione e porta un indice alfabetico che ripete il numero d'ordine di iscrizione.

L'anzianità è determinata dalla data di iscrizione nell'albo.

A ciascun iscritto nell'albo è rilasciata la tessera.

## ART. 27.

*Elenchi speciali.*

All'albo degli assistenti sociali sono annessi gli elenchi degli assistenti sociali di nazionalità straniera, e di esperti che, pur non esercitando l'attività di assistenti sociali, assumano la qualifica di direttori o di dirigenti di uffici di servizio sociale, responsabili di periodici o riviste a carattere tecnico-professionale o scientifico.

## ART. 28.

*Iscrizione nell'albo.*

Per l'iscrizione nell'albo degli assistenti sociali sono richiesti:

- a) l'età non inferiore agli anni 21;
- b) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 30;

c) il possesso di un diploma di istituto di istruzione secondaria che dia accesso agli studi universitari;

d) il possesso del titolo di assistente sociale conseguito presso una Scuola per assistenti sociali il cui piano di studi di svolga in almeno un triennio e comprenda oltre alla preparazione teorica di Servizio sociale, l'addestramento pratico mediante più tirocini professionali;

e) l'esito favorevole della prova di idoneità professionale di cui all'articolo 31.

La iscrizione è deliberata dal competente Consiglio regionale o interregionale entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda. Decorso tale termine inutilmente il richiedente può ricorrere entro 30 giorni al Consiglio nazionale che decide sulla domanda di iscrizione.

ART. 29.

*Rigetto della domanda.*

Il provvedimento di rigetto della domanda di iscrizione all'albo o all'elenco speciale dev'essere motivato, e dev'essere notificato all'interessato, a mezzo di ufficiale giudiziario, nel termine di 15 giorni dalla deliberazione.

ART. 30.

*Modalità di iscrizione all'albo.*

La domanda di iscrizione deve essere corredata dai seguenti documenti:

- 1) estratto dell'atto di nascita;
- 2) certificato di residenza;
- 3) attestazione di versamento della tassa di concessione governativa, nella misura prevista dalle disposizioni vigenti per le iscrizioni degli albi professionali.

Per l'accertamento dei requisiti della cittadinanza, della buona condotta e dell'assenza di precedenti penali del richiedente si provvede d'ufficio da parte del Consiglio dell'Ordine.

Non possono essere iscritti nell'albo coloro che abbiano riportato condanna penale che importi interdizione dai pubblici uffici, per tutta la durata della interdizione, salvo che sia intervenuta riabilitazione.

Nel caso di condanna che non importi interdizione dai pubblici uffici, o se questa è cessata, il Consiglio dell'Ordine può concedere la iscrizione solo se, vagliate tutte le cir-

costanze e specialmente la condotta del richiedente successivamente alla condanna, ritenga che il medesimo sia meritevole dell'iscrizione.

## ART. 31.

*Prova di idoneità professionale.*

L'accertamento della idoneità professionale di cui al precedente articolo 28, consiste in una prova scritta e orale sulla teoria e pratica del Servizio sociale. La prova orale è integrata dalla conoscenza di nozioni sul vigente sistema previdenziale ed assistenziale italiano.

L'esame dovrà sostenersi nella sede designata dal Consiglio regionale o interregionale dell'Ordine, innanzi ad una Commissione composta di sette membri di cui cinque nominati dallo stesso Consiglio regionale o interregionale e scelti in numero di quattro tra gli assistenti sociali iscritti che abbiano conseguito il diploma di assistente sociale da non meno di cinque anni, e uno tra esperti in materia di previdenza e assistenza. Gli altri due membri saranno nominati dal Presidente della Corte d'appello — competente nel territorio in cui ha sede il Consiglio — scelti l'uno tra i magistrati di tribunale, l'altro tra i magistrati di appello; quest'ultimo assumerà le funzioni di Presidente della commissione di esame.

Le modalità di svolgimento dell'esame da effettuarsi in almeno due sessioni annuali, saranno determinate dal regolamento.

## CAPO II.

DEI TRASFERIMENTI  
E DELLA CANCELLAZIONE DALL'ALBO.

## ART. 32.

*Trasferimenti.*

In caso di cambiamenti di residenza l'assistente sociale deve chiedere il trasferimento nell'albo del luogo della nuova residenza; trascorsi tre mesi dal cambiamento senza che ne sia fatta richiesta, il Consiglio dell'Ordine procede d'ufficio alla cancellazione dall'albo dell'assistente sociale che si è trasferito in altra sede ed alla comunicazione di tale cancellazione al Consiglio nella cui giurisdizione è compreso il luogo della nuova residenza, che provvederà ad iscrivere l'assistente sociale nel proprio albo.

ART. 33.

*Cancellazione dall'albo.*

Il Consiglio dell'Ordine delibera di ufficio la cancellazione dall'albo in caso di perdita del godimento dei diritti civili, da qualunque titolo derivata, o di perdita della cittadinanza italiana.

ART. 34.

*Condanna penale.*

Debbono essere cancellati dall'albo coloro che abbiano riportato condanne penali che importino l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Nel caso di condanna che importi l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, l'iscritto è sospeso di diritto durante il periodo di interdizione. Ove sia emesso ordine o mandato di cattura, gli effetti della iscrizione sono sospesi di diritto fino alla revoca del mandato o dell'ordine.

Nel caso di condanna penale che non importi la pena accessoria di cui ai commi precedenti, il Consiglio dell'Ordine inizia procedimento disciplinare ove ricorrano le condizioni previste dal primo comma dell'articolo 38.

ART. 35.

*Notificazione delle deliberazioni del Consiglio.*

Le deliberazioni del Consiglio regionale o interregionale di cancellazione dall'albo, devono essere motivate e notificate all'interessato nei modi e nei termini di cui all'articolo 29.

ART. 36.

*Comunicazioni.*

Una copia dell'albo deve essere depositata ogni anno, entro il mese di gennaio a cura dei Consigli regionali o interregionali, presso la Cancelleria della Corte d'appello del capoluogo della regione dove ha sede il Consiglio, presso la Segreteria del Consiglio nazionale dell'ordine e presso il Ministero di grazia e giustizia.

Di ogni nuova iscrizione o cancellazione dovrà essere data comunicazione entro due mesi al Ministro di grazia e giustizia, alla Cancelleria della Corte d'appello, al procuratore generale della stessa Corte d'appello ed al Consiglio nazionale.

## CAPO III.

DELL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE  
DI ASSISTENTE SOCIALE.

## ART. 37.

*Esercizio della professione.*

Nessuno può assumere il titolo né esercitare la professione di assistente sociale, se non è iscritto nell'albo professionale. La violazione di tale disposizione è punita a norma degli articoli 348 e 398 del Codice penale, ove il fatto non costituisca un reato più grave.

## TITOLO III.

## DELLA DISCIPLINA DEGLI ISCRITTI

## ART. 38.

*Procedimento disciplinare.*

Gli iscritti nell'albo, che si rendano colpevoli di fatti non conformi al decoro e alla dignità professionali, o di fatti che compromettano la propria reputazione o la dignità dell'Ordine, sono sottoposti a procedimento disciplinare.

Il procedimento disciplinare è iniziato d'ufficio dal Consiglio regionale o interregionale, o anche su richiesta del procuratore generale competente ai sensi dell'articolo 36.

## ART. 39.

*Competenza.*

La competenza per il giudizio disciplinare appartiene al Consiglio dell'Ordine presso il quale è iscritto l'incolpato.

Se l'incolpato è membro di tale Consiglio il procedimento disciplinare è rimesso al Consiglio dell'Ordine designato dal Consiglio nazionale.

## ART. 40.

*Astensione o ricusazione  
dei membri del Consiglio dell'Ordine.*

L'astensione e la ricusazione dei componenti del Consiglio sono regolate dagli articoli 51 e 52 del Codice di procedura civile, in quanto applicabili.

Sull'astensione, quando è necessaria l'autorizzazione, e sulla ricusazione decide lo stesso Consiglio.

Se, a seguito di astensioni e ricusazioni viene a mancare il numero legale, il presi-

dente del Consiglio rimette gli atti al Consiglio dell'Ordine designato dal Consiglio nazionale.

Il Consiglio competente a termini del comma precedente, se autorizza l'astensione o riconosce legittima la riconsunzione, si sostituisce al Consiglio dell'Ordine cui appartengono i componenti che hanno chiesto di astenersi o che sono stati riconsunti; altrimenti restituisce gli atti per la prosecuzione del procedimento.

ART. 41.

*Sanzioni disciplinari.*

Le sanzioni disciplinari sono pronunciate con decisione motivata dal Consiglio, previa audizione dell'incolpato.

Esse sono:

- a) l'avvertimento;
- b) la censura;
- c) la sospensione dall'esercizio della professione per un periodo non inferiore a due mesi e non superiore ad un anno;
- d) la radiazione dall'albo.

ART. 42.

*Avvertimento.*

L'avvertimento, da infliggere nei casi di abusi o mancanze di lieve entità, consiste nel rilievo della mancanza commessa e nel richiamo dell'assistente sociale all'osservanza dei suoi doveri.

Esso, quando non sia conseguente ad un giudizio disciplinare, è disposto dal presidente del Consiglio dell'Ordine.

L'avvertimento è rivolto oralmente dal presidente e se ne redige verbale sottoscritto anche dal segretario.

Entro trenta giorni successivi, l'assistente sociale al quale è stato rivolto l'avvertimento può chiedere di essere sottoposto a procedimento disciplinare.

ART. 43.

*Censura.*

La censura, da infliggersi nei casi di abusi o mancanze di grave entità, consiste nel biasimo formale per la trasgressione accertata.

ART. 44.

*Sospensione.*

La sospensione dall'esercizio professionale può essere inflitta nei casi in cui l'iscritto con la sua condotta abbia compromesso la dignità professionale.



## ART. 45.

*Radiazione.*

La radiazione può essere disposta nel caso in cui l'iscritto con la sua condotta abbia gravemente compromesso la dignità professionale fino a rendere incompatibile con la dignità stessa la sua permanenza nell'albo o nell'elenco.

## ART. 46.

*Procedimento.*

Nessuna sanzione disciplinare può essere inflitta senza che l'incolpato sia stato invitato a comparire davanti al Consiglio.

Il Consiglio, assunte sommarie informazioni, contesta all'incolpato a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno i fatti che gli vengono addebitati e le eventuali prove raccolte, e gli assegna un termine non minore di trenta giorni per essere sentito nelle sue discolpe. L'incolpato ha facoltà di presentare documenti e memorie difensive.

## ART. 47.

*Provvedimenti disciplinari: notificazione.*

I provvedimenti disciplinari sono adottati a votazione segreta.

Essi devono essere motivati, e sono notificati all'interessato ed al pubblico ministero a mezzo di ufficiale giudiziario entro trenta giorni dalla deliberazione.

## ART. 48.

*Prescrizione.*

L'azione disciplinare si prescrive entro cinque anni dal fatto.

Nel caso che per il fatto sia stato promosso procedimento penale, il termine suddetto decorre dal giorno in cui è divenuta irrevocabile la sentenza di condanna o di proscioglimento.

La prescrizione interrotta ricomincia a decorrere dal giorno dell'interruzione; se più sono gli atti interruttivi la prescrizione decorre dall'ultimo di essi, ma in nessun caso il termine stabilito nel primo comma può essere prolungato oltre la metà.

L'interruzione della prescrizione ha effetto nei confronti di tutti coloro che abbiano concorso nel fatto che ha dato luogo al procedimento disciplinare.

ART. 49.

*Reiscrizione dei radiati.*

L'assistente sociale radiato dall'albo, a seguito di provvedimento disciplinare può chiedere di essere riammesso, trascorsi cinque anni dal giorno della radiazione.

Il Consiglio regionale o interregionale competente delibera sulla domanda; la deliberazione è notificata nei modi e nei termini di cui all'articolo 47.

TITOLO IV.

DEI RECLAMI CONTRO LE DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI PROFESSIONALI

ART. 50.

*Ricorso al Consiglio nazionale.*

Le deliberazioni del Consiglio dell'Ordine relative alla iscrizione o cancellazione dall'albo o dagli elenchi e quelle pronunciate in materia disciplinare possono essere impugnate dall'interessato e dal pubblico ministero competente con ricorso al Consiglio nazionale dell'Ordine nel termine di trenta giorni.

Il termine decorre per l'interessato dal giorno in cui gli è notificato il provvedimento e per il pubblico ministero dal giorno della notificazione per i provvedimenti in materia disciplinare e dal giorno della comunicazione eseguita ai sensi dell'articolo 36 per i provvedimenti relativi alle iscrizioni o cancellazioni.

I ricorsi al Consiglio nazionale in materia elettorale, di cui agli articoli 8 e 16, non hanno effetto sospensivo.

ART. 51.

*Procedimenti disciplinari.*

Prima della deliberazione sui ricorsi in materia disciplinare, il Consiglio nazionale deve in ogni caso sentire il pubblico ministero. Questi presenta per iscritto le sue conclusioni, che vengono comunicate all'incolpato nei modi e con il termine di cui all'articolo 46.

Si applicano per il resto le disposizioni di cui agli articoli 46 e 47, primo comma.

ART. 52.

*Deliberazione del Consiglio nazionale.*

Le deliberazioni del Consiglio nazionale dell'Ordine, pronunziate sui ricorsi in materia di iscrizione nell'albo, o negli elenchi, e

di cancellazione, nonché in materia disciplinare ed elettorale, devono essere motivate e sono notificate, a mezzo di ufficiale giudiziario, entro trenta giorni, agli interessati, al Consiglio dell'Ordine che ha emesso la deliberazione, nonché al procuratore generale presso la Corte d'appello nel cui distretto ha sede il Consiglio.

## ART. 53.

*Azione giudiziaria.*

Le deliberazioni indicate nell'articolo precedente possono essere impugnate, nel termine di 30 giorni dalla notifica, innanzi al tribunale del capoluogo del distretto in cui ha sede il Consiglio regionale o interregionale presso cui l'assistente sociale è iscritto ed ove l'elezione contestata si è svolta.

Avverso la sentenza del tribunale è dato ricorso alla Corte d'appello competente per territorio, nel termine di 30 giorni dalla notifica.

Sia presso il tribunale che presso la Corte d'appello il Collegio è integrato da due assistenti sociali, nominati in numero doppio all'inizio dell'anno giudiziario dal Presidente della Corte d'appello su designazione del Consiglio nazionale dell'Ordine.

Possono proporre il reclamo all'autorità giudiziaria sia l'interessato sia il procuratore della Repubblica e il procuratore generale competenti per territorio.

## ART. 54.

*Procedimento.*

Il Tribunale e la Corte d'appello provvedono, in camera di Consiglio, con sentenza, sentiti il pubblico ministero e gli interessati.

La sentenza può annullare, revocare o modificare la deliberazione impugnata.

Le sentenze sono notificate a cura della Cancelleria al pubblico ministero e alle parti.

## ART. 55.

*Ricorso per cassazione.*

Avverso le sentenze della Corte d'appello è ammesso ricorso alla Corte di cassazione, da parte del procuratore generale e degli interessati, nel termine di 60 giorni dalla notifica ed ai sensi dell'articolo 360 del codice di procedura civile.

TITOLO V.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 56.

*Costituzione dei primi Consigli.*

Presso ogni capoluogo di regione è istituita una Commissione unica che fino alle elezioni dei primi Consigli regionali o interregionali e del Consiglio nazionale ha il compito di formare il primo elenco degli iscritti all'albo dell'Ordine degli assistenti sociali.

Tale Commissione unica, nominata dal presidente della Corte d'appello competente per territorio, è formata da un magistrato di tribunale, da un magistrato di appello, che assume la presidenza della stessa Commissione, e da tre assistenti sociali diplomati da almeno cinque anni e in possesso dei requisiti sottoelencati che sono richiesti per essere iscritti a detto primo elenco:

a) possesso di diploma di scuola media superiore che dia accesso agli studi universitari;

b) possesso di diploma di assistente sociale conseguito presso una scuola per assistenti sociali, il cui corso sia svolto in almeno un biennio;

c) essere stati direttori o docenti di materie professionali in una scuola per assistenti sociali per almeno tre anni nell'ultimo quinquennio;

d) avere superato il 21° anno di età.

ART. 57.

*Commissione unica — Devoluzione.*

Fino all'insediamento del primo Consiglio nazionale le funzioni ad esso attribuite dalla presente legge saranno espletate dalla Commissione unica.

Fermo restando il disposto del primo comma del presente articolo, regione per regione o per gruppo di regioni le funzioni espletate dalla Commissione unica cessano al momento dell'insediamento del Consiglio regionale o interregionale, il quale, a tal fine, darà notizia della propria costituzione alla Commissione medesima. Questa, avuta tale notizia, rimetterà a ciascun Consiglio tutte le istanze ad essa presentate per le funzioni previste dal citato decreto, sulle quali non abbia provveduto.

## ART. 58.

*Ricorsi.*

Contro le deliberazioni della Commissione unica in materia di iscrizione all'albo degli assistenti sociali, è ammesso il ricorso al Consiglio nazionale dell'Ordine degli assistenti sociali, entro il termine di 30 giorni dalla prima elezione di detto Consiglio se, alla data predetta non è ancora decorso il termine di cui al precedente articolo 50.

## ART. 59.

*Termini di decadenza.*

Il termine di decadenza previsto dall'articolo 53, per proporre la domanda innanzi all'Autorità giudiziaria, comincia a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, se a tale data sia già stata notificata la deliberazione della Commissione unica.

## ART. 60.

*Azione giudiziaria.*

Spetta alla Corte d'Appello di Roma conoscere dei reclami avverso le deliberazioni del Consiglio nazionale dell'Ordine degli assistenti sociali, emesse ai sensi dell'articolo 58, e avverso le deliberazioni della Commissione unica per la compilazione degli albi professionali degli assistenti sociali.

Anche ai giudizi di cui al comma precedente si applicano, per quanto in esso non previsto, le disposizioni degli articoli 54 e 55.

## ART. 61.

*Personale degli Ordini  
e del Consiglio nazionale.*

Per la disciplina giuridica ed economica del personale degli Ordini e del Consiglio nazionale si osservano le disposizioni contenute nell'articolo 11 del decreto legislativo luogotenenziale 5 agosto 1947, n. 778, ratificato dalla legge 20 ottobre 1951, n. 1349.

Il personale dipendente dalla Commissione unica, in servizio all'atto della cessazione d'attività stessa, sarà assunto dal Consiglio nazionale, con l'osservanza delle disposizioni di cui al comma precedente.

ART. 62.

*Norme regolamentari.*

Il Governo provvederà all'emanazione delle norme regolamentari entro il termine di 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge.

In sede di regolamento e in applicazione dell'articolo 1 della presente legge, non potrà farsi luogo all'istituzione di circoscrizioni regionali o interregionali cui non appartengano almeno 40 assistenti sociali.

ART. 63.

*Entrata in vigore.*

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.